



Il Ministro della Difesa

sto

il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare e, in particolare, il Libro primo, Titolo VI, Capo III, Sezione II, concernente gli Istituti militari di istruzione superiore per ufficiali;

Visto

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* e, in particolare l'articolo 238-bis, a mente del quale:

- con la finalità di sviluppare percorsi formativi che favoriscono l'integrazione interdisciplinare fra mondo accademico nazionale e ricerca nel settore della difesa nonché di integrare il sistema della formazione universitaria, post universitaria e della ricerca a sostegno del rilancio e di un più armonico sviluppo dei settori produttivi strategici dell'industria nazionale, il Centro alti studi per la difesa si riconfigura, in via sperimentale per un triennio, in Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, la quale, previo accreditamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45, anche in deroga al requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), primo periodo, del predetto regolamento relativamente al numero minimo di docenti per la formazione del collegio del dottorato, può emanare bandi annuali per corsi di dottorato in scienze della difesa e della sicurezza a favore di un massimo di otto candidati per la durata di tre anni estensibili a quattro, fino al raggiungimento, a regime, di un numero di frequentatori non superiore a trentadue unità;

- l'offerta formativa della *Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa* è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un comitato ordinatore, composto da due membri designati dal Ministro della difesa e da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell'università e della ricerca. Lo stesso comitato ordinatore cura l'attuazione del piano, ne coordina tutte le conseguenti attività e formula le proposte e i pareri prescritti dalla normativa vigente in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti;

- al termine del triennio sperimentale previa valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la riconfigurazione può assumere carattere di stabilità, mediante il riconoscimento dell'autonomia statutaria e regolamentare da attuare con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro per la pubblica amministrazione, anche per quanto concerne l'approvazione dello statuto e dei regolamenti interni;

Visto

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il *"testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246"* e, in particolare, gli articoli 93 e 276 che, rispettivamente, collocano il CASD alle dirette dipendenze del Capo di SMD e fra gli enti ed istituti di formazione ed istruzione interforze;

Visto

il Decreto del Ministro della Difesa 6 luglio 1994 concernente l'organizzazione del CASD;

- Visto** il decreto del Ministro della Difesa 21 dicembre 2012, recante nuove disposizioni in materia di struttura e funzionamento del Ce.Mi.S.S.;
- Considerata** la necessità di adeguare le disposizioni che regolano compiti, struttura e funzionamento del Ce.Mi.S.S. alle sopravvenute e mutate esigenze istituzionali;
- Ravvisata** l'esigenza di razionalizzare, nello scrupoloso rispetto della clausola di invarianza della spesa, l'organizzazione del Centro Alti Studi della Difesa, di seguito "CASD", al fine di agevolare il conseguimento di tutti gli obiettivi didattici e di ricerca già assegnati a legislazione vigente, nonché quelli di cui al citato articolo 238-bis del decreto-legge n. 34 del 2020;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa 5 agosto 2021, istitutivo del *Polo formativo Cyber della difesa* retto dal Presidente del CASD e costituito dal CASD, dalla *Scuola interforze delle telecomunicazioni* (STELMILIT Chiavari) e dal *Centro interforze di formazione intelligence e guerra elettronica* (CIFIGE Roma);
- Vista** la proposta dello Stato maggiore della difesa recata dalla nota n. M_SSMD REG 2020 0179023 in data 19 novembre 2020;

DECRETA

Art. 1

Centro Alti Studi per la Difesa

1. Il Centro Alti Studi per la Difesa - di seguito "CASD" - ai sensi, per le finalità e secondo le modalità recate dall'articolo 238-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, richiamati in premessa, è *Scuola Superiore ad Ordinamento Speciale della Difesa di alta qualificazione e ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza*.
2. Il CASD comprende l'*Istituto Alti Studi per la Difesa* (I.A.S.D.), l'*Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze* (I.S.S.M.I.) e l'*Istituto di Ricerca e Analisi della Difesa* (I.R.A.D.).

Art. 2

Presidente

1. Il Presidente del CASD è un generale di Corpo d'armata o gradi corrispondenti delle Forze armate che, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, sovrintende alla pianificazione, alla programmazione e alla gestione accademica delle attività didattiche dell'alta formazione e della ricerca. Egli è responsabile delle relazioni esterne con i Ministeri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, con le Università, nel rispetto dei principi sull'autonomia universitaria, con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca per le finalità di cui al comma 5 dell'articolo 238-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 citato in premessa, nonché con gli altri organismi pubblici e privati a qualsiasi titolo interessati.
2. Il Presidente svolge, altresì, le funzioni in seno al *polo formativo cyber della difesa* ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della difesa 5 agosto 2021 richiamato in premessa.
3. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, il Presidente si avvale dell'Ufficio di presidenza, del Comitato dei direttori, della Direzione alta formazione e ricerca - di seguito Di.A.F.R. - del Dipartimento Accademico e, per le funzioni logistiche e di supporto, del Quartier generale.

Art. 3

Istituto Alti Studi per la Difesa (IASD)

1. Il Presidente del CASD è il Direttore dello IASD, da cui dipendono cinque *coadiutori di direzione*, di cui un generale di grado non superiore a quello di generale di divisione o grado corrispondente delle Forze armate, che assume anche l'incarico di *Direttore coordinatore degli studi*, tre ufficiali di grado non superiore a generale di brigata o gradi corrispondenti delle Forze armate e un dirigente generale civile del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI).

St. Ministro della Difesa

2. Lo IASD cura l'alta formazione e la professionalizzazione specifica della dirigenza militare - compresa quella del Corpo della guardia di finanza - e civile della Difesa. Ai corsi di alta formazione dirigenziale, previ accordi, possono essere ammessi ufficiali appartenenti alle Forze armate di Paesi alleati di grado non inferiore a colonnello o grado corrispondente nonché, onde favorire l'osmosi culturale fra le principali aree del tessuto istituzionale e produttivo pubblico e privato del Paese, esponenti delle Istituzioni, delle realtà economiche, sociali e industriali, delle Università, dell'informazione, delle libere professioni, di enti o organismi privati nazionali.

3. L'offerta formativa dello IASD, è approvata dal Presidente del CASD previo parere dello Stato maggiore della difesa ed è strutturata di massima in moduli di analisi e di approfondimento di tematiche complesse concernenti la Difesa e le altre amministrazioni dello Stato, la sicurezza nazionale - interna e ed esterna - e internazionale, le relazioni internazionali e la politica delle alleanze.

4. Il Capo di stato maggiore della difesa designa alla frequenza dei corsi di alta formazione dirigenziale dello IASD:

a) ufficiali delle Forze armate - compresa l'Arma dei carabinieri - e del Corpo della guardia di finanza, con grado di colonnello o di generale brigata o gradi corrispondenti, su proposta dei rispettivi Capi di stato maggiore o Comandanti generali;

b) dirigenti civili del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa su proposta del Segretario generale della difesa - Direttore nazionale degli armamenti;

c) dirigenti del ruolo dei dirigenti di altri Ministeri su proposta delle strutture preposte dei Ministeri interessati;

d) ufficiali di livello dirigenziale delle Forze armate di Paesi alleati designati dallo Stato maggiore della difesa;

e) dirigenti civili, anche esterni alle amministrazioni dello Stato, appartenenti alle Istituzioni, alle realtà economiche, sociali e industriali, alle Università, al mondo dell'informazione, delle libere professioni, a enti o organismi privati nazionali, su proposta delle competenti strutture degli enti o delle società d'appartenenza;

f) frequentatori del *master* proposti dall'Università convenzionata.

Art. 4

Istituto superiore di stato maggiore interforze (ISSMI)

1. L'Istituto superiore di stato maggiore interforze, di seguito "ISSMI", è diretto da un ufficiale con il grado non superiore a generale di brigata o gradi corrispondenti delle Forze armate che, per l'espletamento delle proprie attribuzioni, si avvale di tre Vicedirettori dipendenti.

2. L'ISSMI, mediante la programmazione, l'aggiornamento e la conduzione annuale del *corso superiore di stato maggiore interforze*, ha la responsabilità di far acquisire agli ufficiali delle Forze armate - compresa l'Arma dei carabinieri - e del Corpo della guardia di finanza, nonché ai funzionari civili della Difesa appartenenti alla terza area funzionale, le capacità tecnico-professionali per contribuire alla concezione, pianificazione e conduzione di attività militari interforze e di Forza armata in ambito nazionale e internazionale nonché le competenze necessarie per l'esercizio delle funzioni di livello dirigenziale.

3. Il *Corso superiore di stato maggiore interforze*, nel rispetto e in attuazione degli articoli dal 616 al 622 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, di seguito "TUOM", è programmato secondo le direttive del Capo di stato maggiore della difesa e ha la durata di un anno accademico. Al corso partecipano gli ufficiali appartenenti:

a) all'Esercito italiano, che abbiano superato il corso di stato maggiore dell'Esercito di cui agli articoli dal 627 al 632 del TUOM;

b) alla Marina militare, che abbiano superato il corso normale di stato maggiore della Marina di cui agli articoli dal 643 al 649 TUOM;

c) all'Aeronautica militare, che abbiano superato il corso di stato maggiore dell'Aeronautica di cui agli articoli dal 650 al 653 TUOM;



d) all'Arma dei Carabinieri, che abbiano svolto il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento e che abbiano superato il Corso d'Istituto di cui all'articolo 755 del codice dell'ordinamento militare recato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

4. Al Corso di cui al comma 3, possono altresì partecipare gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, i frequentatori del *master* proposti dall'Università convenzionata nonché gli ufficiali delle Forze armate di Paesi alleati designati dallo Stato maggiore della difesa.

Art. 5

Istituto di Ricerca e Analisi della Difesa (IRAD)

1. L'*Istituto di ricerca e analisi della difesa*, di seguito "IRAD", è retto da un ufficiale con il grado non superiore a generale di brigata o gradi corrispondenti delle Forze armate che ne assume la direzione.

2. Per le finalità e nel rispetto di quanto stabilito dal citato articolo 238-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, presso l'IRAD è collocata la *Scuola di dottorato in scienze dell'innovazione per la difesa e della sicurezza*.

3. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni il direttore si avvale di un direttore scientifico, di un Comitato scientifico per la supervisione delle attività editoriali e di un coordinatore *della scuola di dottorato in scienze dell'innovazione per la difesa e della sicurezza*.

4. L' "IRAD", coerentemente con il *Programma nazionale della ricerca* e nel rispetto della disciplina per la *Valutazione della Qualità della Ricerca* realizza progetti di studio e di ricerca su tematiche di carattere strategico e geo-strategico connesse ai settori della difesa e della sicurezza interna e internazionale e, mediante la pubblicazione dei relativi risultati, contribuisce allo sviluppo e alla diffusione della cultura della difesa e della sicurezza nella collettività nazionale. I progetti di studio e di ricerca di maggiore complessità ovvero afferenti a specifiche aree di particolare rilevanza strategica per la difesa nazionale possono essere definiti su base pluriennale, anche mediante la costituzione di specifici gruppi di ricerca diretti da esperti di comprovate esperienza e capacità nello specifico settore.

5. Il Ministro della difesa, sentiti il Capo di stato maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa - Direttore nazionale degli armamenti, ciascuno per le materie e le tematiche di rispettivo interesse, emana le direttive annuali sulle attività di studio e ricerca affidate all'IRAD e definisce le linee guida per lo svolgimento delle attività di analisi nonché per le collaborazioni con istituzioni omologhe quali le Università, i centri, le fondazioni, gli istituti e le società di ricerca pubblici e privati.

6. Per lo svolgimento delle attività della Scuola di dottorato di cui al comma 2, nonché per la realizzazione di progetti di studio e di ricerca di cui al comma 4, l'IRAD si avvale di personale militare e civile, quali professori ordinari, professori associati e ricercatori, in possesso del titolo di "*dottore di ricerca*" in servizio presso il CASD.

Art. 6

Comitato dei Direttori

1. Il Comitato dei Direttori, presieduto dal presidente del CASD, svolge nei suoi confronti funzioni consultive ed è composto dal Direttore Coordinatore agli Studi dello IASD, dai Direttori Coadiutori dello IASD, dal Direttore dell'IRAD, dal Direttore dell'ISSMI, dai Vice Direttori dell'ISSMI, dal Direttore della Di.A.F.R. nonché da altre figure professionali di volta in volta ritenute necessarie in funzione della materia trattata.

Art. 7

Direzione Alta Formazione e Ricerca (Di.A.F.R.)

1. La *Direzione Alta Formazione e Ricerca*, retta da un ufficiale con il grado non superiore a generale di brigata o gradi corrispondenti delle Forze armate, nel rispetto delle linee d'indirizzo del Presidente del CASD, delle direttive dello Stato Maggiore della Difesa e del piano strategico elaborato dal Comitato Ordinatore di cui al comma 3, dell'articolo 238-bis del decreto legge n. 34 del 2020, provvede alla

pianificazione, progettazione, coordinamento, valutazione didattica, aggiornamento e perfezionamento dei percorsi di formazione di responsabilità del CASD, nonché della valorizzazione delle attività di ricerca svolte in relazione alle esigenze di alta formazione.

Art. 8

Dipartimento Accademico

1. Il *Dipartimento accademico* è retto da un ufficiale generale ed è composto da ufficiali, dirigenti e professori del corpo docente scelti dal Presidente del CASD fra quelli ivi in servizio.
2. Nel rispetto delle direttive dello Stato maggiore della difesa, anche attraverso pubblicazioni periodiche, il dipartimento di cui al comma 1:
 - a) elabora percorsi di studio, di conoscenza e di ricerca anche a carattere multidisciplinare di interesse della Difesa;
 - b) monitora, acquisisce e concettualizza le tendenze di ricerca in atto e quelle emergenti nei diversi ambiti del mondo accademico e universitario;
 - c) contribuisce a definire e ad aggiornare e a coordinare i contenuti didattico-scientifici dei corsi di alta formazione del CASD e della ricerca.

ART. 9

Quartier Generale

1. Il Quartier Generale, retto da un ufficiale di grado non superiore a colonnello o gradi corrispondenti delle Forze armate, garantisce il supporto logistico, infrastrutturale e amministrativo per l'ottimale funzionamento del CASD.

ART. 10

Organizzazione e funzionamento

1. Il Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Segretario generale della difesa, definisce le tabelle ordinarie del CASD, dirama le direttive necessarie per la definizione dell'offerta formativa nonché le norme per l'organizzazione, il funzionamento e le relazioni del CASD.

ART. 11

Abrogazioni

I decreti ministeriali 6 luglio 1994 e 21 dicembre 2012, citati in premessa, sono abrogati.

Roma li, 11 NOV 2021

IL MINISTRO

Luca

